

Cas. n. 8-9-10-11-12/2015

AVV. RENATO LABRIOLA  
PATROCINANTE PRESSO LA MAGISTRATURE SUPERIORI  
SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO  
CASERTA VIA DON BOSCO 27 NAPOLI VIA DE GASPERI 33  
ROMA VIALE GORIZIA 25/C  
TEL 0823323786 FAX 0823213007  
PEC: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it

Copia conforme  
all'originale

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER

IL LAZIO

ROMA

SEZIONE TERZA BIS

R.G. 12364/2014

MOTIVI AGGIUNTI

Pod.  
Aul.  
27/11/15

27-1-15

Nell'interesse della Prof.ssa Clotilde Zampognaro nata il 22.05.1971 a

Pompei (C.F. ) rappresentata e difesa giusta mandato in atti dall'avv.

Renato Labriola (C.F. LBRRNT64B01B963T) con il quale  
elettivamente domicilia in Roma presso la Segreteria del Tar Lazio

Il sottoscritto professionista dichiara di voler ricevere le comunicazioni  
relative al presente giudizio al seguente fax: 0823.213007 o alla  
seguinte pec: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it,  
considerando sinora come valida ed efficace la notifica effettuata  
secondo le seguenti modalità.

CONTRO

- Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca  
(M.I.U.R.) in persona del Ministro p.t.
- Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca  
(M.I.U.R.) – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania –  
Direzione Generale – Ufficio V – Dirigenti Scolastici in persona dei  
legale rapp.te p.t.

AVV. RENATO LABRIOLA  
PATROCINANTE PRESSO LA MAGISTRATURE SUPERIORI  
SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO  
CASERTA VIA DON BOSCO 27 NAPOLIVIA DE GASPERI 33  
ROMA VIALE GORIZIA 25/C  
TEL 0823323786 FAX 0823213007  
PEC: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it

## E NEI CONFRONTI DI

- Immacolata Corvino, Silvana Di Caterino,4 Teresa Sasso,  
Margherita Diana, Vincenzo de Rosa, Tommasina Paoletta,  
Nicola Di Muzio, Concetta Cosentino – interventori ad  
opponendum
- Annarosa Lombardo – interventore ad opponendum
- Iolanda Manco ed altri – interventori ad opponendum

## PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA

### PREVIA SOSPENSIVA

- della graduatoria di merito del Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi indetto con D.D.G. del M.I.U.R. del 13.07.2011 pubblicato sulla G.U. 4<sup>a</sup> Serie Speciale Concorsi n. 56 del 15.07.2011 approvata con provvedimento prot. n. AOODRCA.9248 del 18.12.2014 a firma del Direttore Generale Luisa Franzese nella parte in cui non inserisce la Prof.ssa Clotilde Zampognaro nella posizione a lei spettante a seguito del superamento delle prove scritte e orali

### FATTO

La Prof.ssa Clotilde Zampognaro ha partecipato al Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti

educativi indetto con D.D.G. del M.I.U.R. del 13.07.2011 pubblicato sulla

G.U. 4<sup>a</sup> Serie Speciale Concorsi n. 56 del 15.07.2011.

Nell'ottobre 2011 ha sostenuto i test preselettivi rispondendo a 75 su 100 e risultando non idonea.

Avverso il detto giudizio di non idoneità l'odierna ricorrente ha proposto ricorso R.G. 6298/2011, unitamente ad altre candidate, presso Codesto Ecc.mo Tribunale, ottenendo l'accoglimento del Decreto monocratico inaudita altera parte n. 1951/2011 del 13.12.2011 con il quale è stata ammessa alle prove scritte da sostenersi il 14 e 15.12.2011.

Nel novembre 2012 l'odierna ricorrente supera le prove scritte riportando rispettivamente 22/30 alla prima prova e 23/30 alla seconda prova.

Il 30.01.2014 ha sostenuto le prove orali risultando idonea con la votazione di 25.50.

Occorre precisare che, nelle more dell'espletamento delle prove di concorso della ricorrente, il TAR Campania IV Sezione nella Camera di Consiglio dell'11.01.2012 riferentesi al ricorso R.G. 6298/11 con ordinanza collegiale n. 1019/2012 si dichiarava incompetente a favore del TAR Lazio. Riassunto il ricorso al TAR Lazio – Terza Sezione Bis con l'R.G. 2468/2012, la ricorrente ha avuto rigettato la sua richiesta di sospensione cautelare con ordinanza n. 1774/2012 del 18.05.2012 con la seguente motivazione

*“considerato che i ricorrenti sono stati ammessi alle prove scritte in virtù di decreto monocratico del TAR Campania e che tali prove sono state effettivamente sostenute dagli stessi senza che ne sia stato rilevato l'esito*

AVV. RENATO LABRIOLA  
PATROCINANTE PRESSO LA MAGISTRATURE SUPERIORI  
SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO  
CASERTA VIA DON BOSCO 27 NAPOLI VIA DE GASPERI 33  
ROMA VIALE GORIZIA 25/C  
TEL 0823323786 FAX 0823213007  
PEC: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it

considerato peraltro che potrà residuare l'interesse dei ricorrenti al provvedimento cautelare solo qualora esclusi dalle prove orali; ritenuto pertanto che allo stato non risulta sussistente il pregiudizio grave e irreparabile lamentato dai predetti". Da quanto esposto è di palmare evidenza che il TAR Lazio non ha respinto la richiesta di sospensione cautelare del provvedimento di esclusione per una qualche infondatezza nel merito delle doglianze ma unicamente perché non è stato dimostrato il danno grave e irreparabile della ricorrente che, dal tenore della motivazione, è stato individuato in uno con l'interesse a ricorrere con l'esclusione dalle prove orali. Questo passaggio fattuale è di vitale importanza per comprendere ed evidenziare il comportamento illegittimo dell'Amministrazione resistente.

Inoltre si evidenzia che la suddetta ordinanza di rigetto è del 18.05.2012 e, nonostante la sua esistenza, il MIUR non ha escluso dal concorso "de quo" l'odierna ricorrente, ma le ha consentito di superare sia le prove scritte nel novembre 2012 sia quelle orali nel gennaio 2014.

Mentre la ricorrente attendeva fiduciosa l'inclusione in graduatoria, che ancora non si è formata e non è stata ancora pubblicata essendo in corso di completamento le procedure di verifica, inaspettatamente con l'ac.ia A/R n. 14135490256-2 il 7.7.2014 le è stato notificato il provvedimento prot. n.

ACQODRCA 4344 del 16 giugno 2014 a firma del Direttore Generale Diego

Bouche' avente ad oggetto "Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado

AVV. RENATO LABRIOLA  
PATROCINANTE PRESSO LA MAGISTRATURE SUPERIORI  
SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO  
CASERTA VIA DON BOSCO 27 NAPOLI VIA DE GASPERI 33  
ROMA VIALE GORIZIA 25/C  
TEL 0823323786 FAX 0823213007  
PEC: avrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it

*secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi..... – Comunicazione  
esclusione dalla procedura concorsuale” con cui le veniva perentoriamente  
comunicato che “in riferimento all'oggetto, esaminati gli atti in possesso  
dell'Amministrazione, con la presente si dispone l'esclusione della S.V.  
dalla procedura concorsuale epigrafata ai sensi dell'art. 3 co. 7 del Bando  
di concorso letto in combinato disposto con gli artt. 6 e 8”.*

L'odierna appellante avverso il detto provvedimento depositava presso  
il Tar Campania Napoli in data 15.09.2014 ricorso R.G. 4468/2014  
debitamente notificato. In data 25.09.2014 venivano depositati ulteriori  
motivi di ricorso regolarmente notificati.

Il Tar Campania –VIII<sup>a</sup> Sezione, giudice originariamente adito, si è  
dichiarato incompetente con ordinanza n. 5302/14 pubblicata in data  
10/10/2014 e comunicata in pari data via pec.

Riassunto il ricorso al Tar Lazio, lo stesso veniva iscritto  
all'R.G.12364/2014 ed assegnato alla Terza Sezione Bis.

In data 23.10.2014 veniva accolto il decreto Cautelare monocratico n.  
05190/2014 con la seguente motivazione “Rilevato che il ricorso  
appare prima facie fondato con riferimento alla censura di violazione  
del bando di cui al d.d.g. 13 luglio 2011 stante il cui articolo 8,  
richiamato nel provvedimento di esclusione, il punteggio conseguito  
nella prova di preselezione e che per la ricorrente è pari a 75/100, non  
concorre alla formazione del voto finale, con la conseguenza che

AVV. RENATO LABRIOLA  
PATROCINANTE PRESSO LA MAGISTRATURE SUPERIORI  
SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO  
CASERTA VIA DON BOSCO 27 NAPOLI VIA DE GASPERI 33  
ROMA VIALE GORIZIA 25/C  
TEL 0823323786 FAX 0823213007  
PEC: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it

*essendo la ricorrente stata ammessa in via giurisdizionale al prosieguo del concorso ed avendolo superato, non ne poteva essere esclusa con ulteriore provvedimento postumo adottato in via amministrativa."*

In data 11.11.2014 veniva accolto, a seguito di deposito di ulteriori motivi di ricorso, il decreto cautelare monocratico n. 05696 con la seguente motivazione *"Ritenuto di dover confermare la misura cautelare monocratica di cui al decreto n. 5190 del 23 ottobre 2014 ed ai sensi della motivazione da esso recata ai fini dell'inserimento con riserva nella graduatoria del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria secondaria di I grado secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi"*

Con tali premesse provvedimentali motivate l'odierna appellante è andata sciolta di conseguenza della richiesta di sospensione cautelare dell'atto impugnato nella Camera di Consiglio del 20.11.2014.

Senonché, in maniera sorprendente il TAR Lazio III<sup>^</sup> Sez. Bis con ordinanza 05941 del 24.11.2014 ha rigettato la richiesta di sospensione cautelare con la seguente motivazione "Ritenuto che il ricorso e i motivi aggiunti appaiono prima facie infondati avuto riguardo al precedente specifico della sezione adottato con sentenza n. 7414 del 19 luglio 2013, recentemente confermato dal Consiglio di Stato con sentenza 12 settembre 2014 n. 4670 e che per l'effetto non può essere confermato il decreto n. 5696 dell'11 novembre 2014"

## MOTIVI

### **1. ILLEGITTIMITA' DERIVATA. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL'ART. 7 DELLA LEGGE N. 241/1990 E S.M.I. PALESE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARTECIPAZIONE E CONSERVAZIONE**

Il provvedimento impugnato è illegittimo per derivazione in quanto il provvedimento di esclusione è stato emesso in violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990 in quanto è stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento in quanto l'amministrazione, ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione al concorso, avrebbe dovuto adempiere ad un onere di comunicazione di avvio del procedimento di esclusione.

Ed infatti, se è senza dubbio condivisibile che la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione ad un concorso può essere effettuata anche in un momento del procedimento concorsuale posposto allo svolgimento delle prove, è altrettanto vero, in osservanza del principio di trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa, che si dia la possibilità al candidato, ove sorgano perplessità sulla sussistenza dei requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale o si debba "integrare" documentazione entrambi dichiarati in sede di autocertificazione, di poter dimostrare il possesso effettivo dei requisiti de quibus. Tale possibilità può essere assicurata solo con la procedura

prevista dall'art. 7 della legge n. 241/90. Nel caso di specie se si fosse data questa possibilità alla ricorrente, sicuramente la stessa, come si dimostrerà nel prosieguo del presente ricorso, avrebbe dimostrato la sussistenza di tutti i requisiti per poter concludere la detta procedura concorsuale

**2. ILLEGITTIMITA' DERIVATA. VIOLAZIONE DI LEGGE.  
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA  
LEGGE N. 241/1990. CARENTE ED ERRONEA MOTIVAZIONE.  
ECESSO DI POTERE PER ERRONEITA' NELLA  
VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO. ECCESSO DI  
POTERE PER CONTRADDITTORIETA' E PERPLESSITA'  
DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. PALESE VIOLAZIONE  
DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE  
AMMINISTRATIVA**

Il mancato inserimento nella graduatoria impugnata è illegittima per derivazione in quanto il provvedimento di esclusione impugnato in questa sede è illegittimo anche per carente motivazione e palese erroneità dei presupposti di fatto.

E' carente di motivazione in quanto si limita ad affermare che la ricorrente è stata esclusa dal concorso "de quo" "ai sensi dell'art. 3 co. 7 del Bando di concorso letto in combinato disposto con gli artt. 6 e 8" senza però nulla specificare ed estrinsecare quali siano state le violazioni o le patologie



imputabili alla ricorrente che avrebbero disatteso il disposto dei suddetti articoli.

In particolare:

- L'art. 3 comma 7 del bando di concorso esplicitamente recita che "al concorso di cui all'art. 1 è ammesso a partecipare il personale docente ed educativo in servizio nelle istituzioni scolastiche e statali che sia in possesso della laurea magistrale o titolo equiparato....e che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni in qualsiasi ordine di scuola". L'art.6 espressamente recita "non sono ammessi al concorso coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 comma 1 del presente bando e di quelli generali per l'accesso agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente e coloro che hanno presentato domanda di ammissione al concorso in più regioni". Ebbene, come risulta dalla documentazione versata in atti la ricorrente è in possesso sia di laurea magistrale e sia del requisito del servizio di cinque anni effettivamente prestato in ogni ordine di scuola dopo la nomina in ruolo ed è in possesso di tutti gli altri requisiti generali per l'accesso agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni
- Con riguardo alla contestazione delle cause di esclusione di cui all'art. 8 del bando, si fa espresso rinvio al punto 3 del presente ricorso

3. ILLECITTIMITA' DERIVATA. VIOLAZIONE DI LEGGE.  
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 COMMA 2

BIS (INSERITO DAL DPR 30.10.1996 N. 693) DEL DPR 9 MAGGIO  
1994 N. 487. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.  
400 DEL DLGS N. 297/1994. APODITTICITA'. ECCESSO DI  
POTERE PER SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA. ECCESSO DI  
POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO. ECCESSO DI  
POTERE PER CONTRADDITTORIETA' INTRINSECA  
DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL  
PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO  
DI EFFICACIA -EFFICIENZA E TRASPARENZA DELL'AZIONE  
AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 7 DELLA  
COSTITUZIONE. CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE.  
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA.  
ECCESSO DI POTERE PER MOTIVAZIONE ILLOGICA  
CONTRADDITTORIA E APODITTICA. MANCATO  
BILANCIAMENTO DELL'INTERESSE PUBBLICO CONCRETO E  
DEGLI INTERESSI PRIVATI. ECCESSO DI POTERE PER  
SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA. ECCESSO DI POTERE PER  
CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA. CARENZA ASSOLUTA  
DI MOTIVAZIONE.

Il mancato inserimento in graduatoria promana dal fatto che la ricorrente  
sarebbe stata esclusa ai sensi dell'art. 8 del bando. la stessa è palesemente  
illegittima anche sotto ulteriori profili rispetto a quelli esplicitati al punto 2  
del presente ricorso.

Infatti occorre evidenziare che la ricorrente è stata ammessa a sostenere le prove scritte a seguito di concessione di decreto monocratico del TAR Campania e che la stessa ha sostenuto sia le prove scritte sia le prove orali superandole brillantemente. Orbene anche dal tenore dell'ordinanza del TAR Lazio che non ha concesso, in sede di riassunzione, la sospensiva si evince che il superamento della prova orale "assorbe" anche l'esito della prova preselettiva. Infatti il Tar Lazio non ha respinto la richiesta di sospensione cautelare del provvedimento di esclusione per una qualche infondatezza nel merito delle doglianze ma unicamente perché non è stato dimostrato il danno grave e irreparabile della ricorrente che, dal tenore della motivazione, è stato individuato in uno con l'interesse a ricorrere con l'esclusione dalle prove orali, intendendo "implicitamente" che il superamento delle stesse avrebbe reso inutile valutare l'aspetto superamento delle prove preselettive.

Infatti la prova preselettiva nel concorso in esame non è volta a saggiare le conoscenze dei candidati, avendo come fine quello di sfoltire la platea degli stessi e ciò è confermato dal bando stesso che all'art. 8 punto 13 esplicitamente afferma che *"il punteggio conseguito nella prova di preselezione non concorre alla votazione del voto finale di merito"*

In particolare alla fattispecie va ritenuto applicabile il regolamento sui concorsi di cui al d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, il cui art. 7, comma 2 bis (inserito dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693) stabilisce che *"Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche*

*da aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione".* Lo stesso regolamento sui concorsi prevede poi che il punteggio finale ha come elementi costitutivi "i voti delle prove scritte o pratiche o teorico - pratiche e quello del colloquio." (art. 7 comma 3 del d.P.R. n. 487/1994), con norma del tutto generale e valida per ogni tipo di concorso laddove siano previste le prove scritte, pratiche ed il colloquio e senza annoverare quindi il punteggio del test preselettivo, come avviene appunto nel concorso per dirigente scolastico. Data la funzione di sfortimento dell'accesso alle prove scritte ed orali preordinata dalle prove preselettive, la detta preselezione non può essere invocata ex post dal MIUR per escludere la ricorrente, soprattutto se si è consentito alla stessa di partecipare, e superare brillantemente, sia le prove scritte che le prove orali.

Comportandosi in tale maniera IL MIUR viola palesemente l'art. 97 della Costituzione sotto l'aspetto del buon andamento dell'azione amministrativa, in quanto se è vero come è vero che, ai sensi dell'art. 8 comma 13 la preselezione non rileva ai fini della valutazione finale della capacità del candidato, e che la ricorrente ha dimostrato superando le prove scritte ed orali di essere idonea a esercitare e ricoprire la carica e la funzione di dirigente scolastico l'escluderla per la ragione di cui sopra arreca un danno non solo al singolo interesse della stessa ma lo arreca anche all'interesse

pubblico in quanto si impedisce alla collettività di usufruire dei servizi di un soggetto che per tabulas è idoneo a svolgere le funzioni di dirigente scolastico sol perché è sorta contestazione su una fase preselettiva che ha la sola funzione di sfoltimento. D'altra parte se l'Amministrazione avesse voluto escludere effettivamente la ricorrente dalle prove l'avrebbe dovuto fare dal 18.05.2012 giorno in cui il Tar Lazio Terza Sez. Bis ha rigettato la richiesta di sospensiva e non far sostenere alla ricorrente le prove scritte e orali, farglielo superare per poi escluderla.

#### **4. ILLEGITTIMITA' DERIVATA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AFFIDAMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA**

La mancata immissione della graduatoria di merito è l'illegittima conseguenza della violazione sia della normativa indicata in epigrafe, che del principio della *par condicio* tra i candidati operata dal provvedimento di esclusione impugnato con il ricorso introduttivo. Infatti, l'aver escluso la ricorrente dopo averla ammessa a sostenere e superare le prove scritte e orali a causa di una prova preselettiva che non ha alcuna valenza ai fini della valutazione dell'idoneità finale ed ha solo funzione di mero sfoltimento, viola il legittimo affidamento ingenerato nella ricorrente stessa, nonché le prescrizioni fissate dal bando di concorso.

Orbene, come già ampiamente esposto, l'odierna ricorrente dopo essere stata ammessa con riserva alle prove scritte del concorso "de quo", ha superato le stesse e poi ha superato anche le prove orali confidando nella

correttezza della procedura concorsuale fino ad allora espletata.

L'amministrazione resistente, si è stranamente ricordata solo dopo lo svolgimento della prove di concorso che la ricorrente era stata ammessa con riserva alle prove scritte, e a quel punto avrebbe dovuto considerare oramai "assorbita" la prova preselettiva, tesa solo allo sfoltimento dei concorrenti, dalle prove scritte e orali superate dalla ricorrente anche perché ai sensi dell'art. 8 comma 13 la prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

Il non averlo fatto fa configurare la violazione, oltre che della normativa in epigrafe e della *lex specialis*, anche dei generali e fondamentali principi costituzionali, di buon andamento e di imparzialità dell'Amministrazione, garantiti dall'esclusione di ogni criterio discriminatore o che possa alterare la valutazione nei pubblici concorsi, e, quindi, dall'effettivo rispetto delle condizioni di uguaglianza nella valutazione tra i candidati.

**5. ILLEGITTIMITA' DERIVATA. VIOLAZIONE DELLA  
NORMATIVA IN MATERIA DI CONCORSI. ECCESSO DI  
POTERE PER PALESE CONTRADDITTORIETA' E  
PERPLESSITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

Occorre ulteriormente censurare di illegittimità il provvedimento di esclusione impugnato che, per derivationem, inficia di illegittimità anche l'impugnanda graduatoria finale.

Infatti il TAR Lazio – Terza Sezione Bis con ordinanza n. 1774/2012 del 18.05.2012 ha rigettato la richiesta della ricorrente di sospensione

cautelare del mancato superamento delle prove preselettive formulata con ricorso R.G. 2468/2012 con la seguente motivazione “*considerato che i ricorrenti sono stati ammessi alle prove scritte in virtù di decreto monocratico del TAR Campania e che tali prove sono state effettivamente sostenute dagli stessi senza che ne sia stato reso noto l'esito; considerato peraltro che potrà residuare l'interesse dei ricorrenti al provvedimento cautelare solo qualora esclusi dalle prove orali; ritenuto pertanto che allo stato non risulta sussistente il pregiudizio grave e irreparabile lamentato dai predetti*”.

Da quanto esposto risulta ineluttabilmente che:

➤ Dal 19.05.2014, giorno seguente al deposito della suesposta ordinanza del Tar Lazio n. 1774/2012 con cui è stata rigettata la richiesta della ricorrente di ammissione con riserva alle prove scritte, il MIUR doveva immediatamente escludere la ricorrente non avendo la stessa più alcuna “copertura” giudiziale. Pertanto il MIUR in piena discrezionalità e volontariamente, nonostante dal 19.05.2012 poteva escludere la ricorrente dal concorso “de quo”, le ha fatto terminare le prove concorsuali sia scritte che orali brillantemente superate dalla stessa.

➤ Il MIUR non è stato “costretto” da alcun provvedimento giudiziale a tenere nel concorso la ricorrente e, nonostante la stessa avesse avuto rigettata la richiesta di ammissione con riserva alle prove scritte dal TAR Lazio, non solo le ha fatto superare le prove scritte ma le ha

addirittura fatto sostenere le prove orali facendoglieli superare.

Pertanto nella fattispecie “de qua” sia l’aver fatto sostenere le prove scritte che quelle orali alla ricorrente configura un’espressione di nuove, autonome, scelte discrezionali che, implicando la sostituzione dell’atto impugnato a mezzo di un nuovo provvedimento non meramente confermativo del precedente, rende appunto superate le determinazioni formatesi in sede di preselezione. Nella fattispecie “de qua”, quindi, non vi è stata la componente di doverosità insita nell’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali a condizionare il MIUR nel concedere alla ricorrente nel proseguire, e superare le prove di concorso. Se ne deduce, pertanto, che il MIUR nel correggere positivamente le prove scritte della ricorrente e nel farle sostenere e superare le prove orali ha posto in essere due provvedimenti espliciti e autonomi, essendo la conseguenza di una scelta discrezionale piena e non di una attività vincolata di esecuzione di ordine giudiziale interinale, e successivi a quello negativo della preselezione che hanno implicitamente annullato, o assorbito se così vorrà interpretare Codesto Ecc.mo Collegio, quest’ultimo.

**6. ILLEGITTIMITA’ DERIVATA. VIOLAZIONE DI LEGGE.**

**VIOLAZIONE DELL’ART. 21 SEPTIES DELLA LEGGE N. 241/1990 E S.M.I. – VIOLAZIONE DEL GIUDICATO INTERNO**



La ricorrente ha avuto rigettato la sua richiesta di sospensione cautelare formulata con ricorso R.G. 2468/2012 dal TAR Lazio – Terza Sezione Bis con ordinanza n. 1774/2012 del 18.05.2012 con la seguente motivazione “considerato che i ricorrenti sono stati ammessi alle prove scritte in virtù di decreto monocratico del TAR Campania e che tali prove sono state effettivamente sostenute dagli stessi senza che ne sia stato reso noto l'esito; considerato peraltro che potrà residuare l'interesse dei ricorrenti al provvedimento cautelare solo qualora esclusi dalle prove orali, ritenuto pertanto che allo stato non risulta sussistente il pregiudizio grave e irreparabile lamentato dai predetti”.

Da quanto dedotto il Tar Lazio non ha respinto la richiesta di sospensione cautelare del provvedimento di esclusione per una qualche infondatezza nel merito delle doglianze ma unicamente perché non è stato dimostrato il danno grave e irreparabile della ricorrente che, dal tenore della motivazione, è stato individuato in uno con l'interesse a ricorrere con l'esclusione dalle prove orali, intendendo “impliciter” che il superamento delle stesse avrebbe reso inutile valutare l'aspetto superamento delle prove preselettive. Pertanto, nella fattispecie “de qua” è di palmare evidenza che il TAR Lazio ha ritenuto le prove sia scritte che orali come ulteriori fasi procedurali “autonome” rispetto alla fase di “preselezione” e la detta ordinanza non è stata impugnata dall'Amministrazione resistente e pertanto il contenuto della sua motivazione è divenuta “res iudicata” e pertanto il provvedimento di

esclusione impugnato non tenendone conto viola il principio di cui all'art. 21 septies I. 241/90 (divieto di violazione del giudicato interno)

### STANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE

Il fumus si evince da quanto esposto in motivi aggiunti.

Il danno grave e irreparabile si sostanzia nel fatto che la ricorrente viene, con una valutazione illegittima irragionevole e illogica, privata del sacrosanto diritto a conseguire l'idoneità al concorso di dirigente scolastico con conseguente inserimento nella graduatoria di merito impugnata in questa sede. Si chiede pertanto che Codesto Ecc.mo Tribunale, accolga la domanda di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati, impregiudicata la posizione degli abilitati già inseriti.

P.Q.M.

Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale udito, *contrarius reiectis*, accogliere il presente ricorso e le relativa domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati e per l'effetto riformare e/o annullare della graduatoria di merito del Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi indetto con D.D.G. del M.I.U.R. del 13.07.2011 pubblicato sulla G.U. 4<sup>a</sup> Serie Speciale Concorsi n. 56 del 15.07.2011 approvata con provvedimento prot. n. AOODRCA.9248 del 18.12.2014 a firma del Direttore Generale Luisa Franzese nella parte in cui non inserisce la

AVV. RENATO LABRIOLA  
PATROCINANTE PRESSO LA MAGISTRATURE SUPERIORI  
SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO  
CASERTA VIA DON BOSCO 27    NAPOLI VIA DE GASPERI 33  
ROMA VIALE GORIZIA 25/C  
TEL 0823323786 FAX 0823213007  
PEC: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it

Prof.ssa Clotilde Zampognaro nella posizione a lei spettante a seguito  
del superamento delle prove scritte e orali  
Con vittoria di spese ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore  
antistatario.

*Avv. Renato Labriola*

